

A tutti i CAB accreditati e in corso di accreditamento

Loro Sedi

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità

Loro Sedi

A tutti gli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA

**Oggetto: ACCREDIA - Circolare tecnica DC N°16/2020**

**Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus**

**ERRATA CORRIGE**

La presente circolare sostituisce tutte le precedenti circolari emesse dal DC per l'emergenza COVID-19.

**Ogni eventuale attività già gestita con le precedenti disposizioni (es: contratti firmati, audit/esami pianificati) possono essere gestite con le regole un tempo in vigore.**

Si riportano di seguito le disposizioni applicabili in questo periodo di emergenza.

Queste disposizioni rimarranno in vigore fino ad una differente disposizione da parte di ACCREDIA.

**1) VERIFICHE CONDOTTE DA ACCREDIA**

Dovranno essere effettuate preferibilmente in modalità "da remoto".

Gli aspetti operativi saranno definiti tra ACCREDIA e il CAB in fase di pianificazione della verifica.

In casi eccezionali, non rimandabili e opportunamente documentati, potranno essere svolte verifiche in campo, previo accordo e disponibilità di tutte le parti coinvolte e fermo restando le disposizioni di legge circa per esempio le distanze interpersonali e i comportamenti da adottare.

Le attività di verifica verranno condotte applicando per quanto possibile la Linea Guida IAF ID 12:2015 "Principles on Remote Assessment".

**2) VERIFICHE CONDOTTE DAI CAB**

Vista la situazione eccezionale in cui ci troviamo, riteniamo utile fornirvi alcune informazioni operative.

1) Ci si riferisca, per tutti gli schemi di accreditamento gestiti dal Dipartimento

Certificazione e Ispezione, al documento IAF ID03 "[Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations](#)" per la gestione di questo evento eccezionale, tenendo conto di eventuali comunicazioni degli Scheme Owner e per gli ambiti regolamentati/cogenti anche di eventuali prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti, contenute in note ministeriali/provvedimenti.

- 2) Per l'effettuazione di audit in remoto, riferirsi al documento IAF MD04 [Use of Information and Communication Technology \(ICT\) for Auditing/Assessment Purposes](#)
- 3) IAF ha pubblicato un elenco di disposizioni applicabili in questo momento di emergenza. Le domande e risposte sono consultabili sul sito <https://iafaq.com/> **in italiano**, e sul sito Accredia <https://www.accredia.it/faq-coronavirus/>

**Consultate sistematicamente questi siti perché si tratta di disposizioni vincolanti per le attività di certificazione.**

- 4) Le disposizioni pubblicate sul sito IAF sono applicabili anche a tutti gli schemi e ambiti non coperti da IAF MLA, per quanto applicabili, salvo le disposizioni che seguono e salvo differenti indicazioni da parte di Autorità di Regolazione o Scheme owner (es: IAQG, BRC).

Con cordialità.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**

## Tabelle di sintesi delle disposizioni a seguito dell'emergenza COVID-19

### A) ISO/IEC 17021-1

Si rimanda alle FAQ consultabili sul sito <https://iaffa.com/> **in italiano**, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Le verifiche iniziali, in base alla precedente circolare, potevano essere svolte posticipando la verifica di alcuni requisiti on site entro 6 mesi. Se l'azienda, per difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, non potesse accettare dopo 6 mesi di condurre questa verifica on site, la stessa potrà essere completata in remoto.

Per le verifiche iniziali ci si riferisca d'ora in avanti alle FAQ 17 e FAQ 5 (è possibile condurre anche le verifiche iniziali in remoto, se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto).

In base alla FAQ 32, non è necessario condurre un audit di sorveglianza nel 2020. Si può quindi per esempio prorogare la validità di un certificato che dovesse scadere a novembre 2020 per un massimo di 6 mesi (non facendo quindi nessuna verifica nel 2020).

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
SGE	<p>In fase di certificazione iniziale è necessario avere conferma del miglioramento della prestazione energetica.</p> <p>E' possibile condurre parte della verifica iniziale in remoto e posticipare la verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento o sugli impianti, verifica delle attività operative in sito) di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p>	<p>Vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell'azienda, sarà sempre possibile effettuare l'audit completamente in remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.</p>	<p>In fase di rinnovo è necessario avere conferma del miglioramento della prestazione energetica.</p> <p>Se possibile avere tale conferma esclusivamente con una verifica in remoto, il CAB può procedere a pianificare il rinnovo da remoto.</p> <p>In caso contrario il CAB deve condurre parte della verifica di rinnovo in remoto e posticipare la verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento o sugli impianti, verifica delle attività operative in sito) di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
<p>SGQ settore IAF 28</p> <p>L'organismo deve rendere disponibile ad ACCREDIA l'elenco degli audit condotti da remoto</p>	<p>Nei casi di audit iniziali è possibile condurre la verifica in remoto.</p> <p>Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc.), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 3, che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali delle 3 previste possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p> <p>-----</p> <p>Nei casi di estensione dello scopo di certificazione, i CAB potranno procedere alla sola valutazione in remoto di evidenze documentali, senza quindi prevedere il sopralluogo in cantiere, solo per le richieste che riguardano attività affini e coerenti di cui alla macrotipologia per la quale l'Organizzazione risulta già certificata nella corrispondente attività complessa. In tutti gli altri casi, non potranno essere concesse estensioni in assenza di valutazione di attività operative in cantiere, da effettuarsi anche in modalità ICT.</p>	<p>Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito <a href="http://www.iaffa.com">www.iaffa.com</a>, le attività di certificazione di sorveglianza possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici.</p> <p>Si può in alternativa procedere con la sola verifica in remoto.</p> <p>Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc.), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 2, che assicurino la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>	<p>Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito <a href="http://www.iaffa.com">www.iaffa.com</a>, le attività di certificazione di sorveglianza possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici.</p> <p>Si può in alternativa procedere con la sola verifica in remoto.</p> <p>Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc.), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 3, che assicurino la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali delle 3 previste possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>
EMAS	<p>Per le attività di verifica EMAS occorre inviare richiesta di deroga al Comitato EMAS. Si rimanda alla circolare pubblicata sul sito ISPRA.</p> <p>Il Verificatore Ambientale, oltre a convalidare la Dichiarazione Ambientale, rilascia una "dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida", in cui attesta che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Un Verificatore Ambientale deve poter visitare l'azienda per poter emettere questa attestazione; si ricorda che a questa verifica fa seguito anche un sopralluogo dell'ARPA competente per il rilascio della registrazione EMAS.</p>		

	<b>Nuova Certificazione</b>	<b>Sorveglianza</b>	<b>Rinnovo</b>
FSMS e tutti gli schemi di Certificazione e volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner	Si veda quanto previsto dalla sezione ` Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente' - Nuova certificazione.	Si veda quanto previsto dalla sezione ` Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente' - Sorveglianza.	Si veda quanto previsto dalla sezione ` Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente' - Rinnovo.

## B) ISO/IEC 17065

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Ambiti Regolamentati gestiti dall'area AR (Marcature CE, DPR 462, DPR 162)	<p>Fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <p>a) in tutti i casi in cui sia necessario eseguire una Verifica in Campo per valutare il prodotto oggetto di richiesta di Certificazione, deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale tipologia di verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. In caso l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile emettere nuove certificazioni.</p> <p>b) per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche (es. Verifiche Periodiche di Ascensori, Verifiche Periodiche di impianti elettrici, moduli di valutazione della conformità di Direttive (es. C2), ecc.), qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente e in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accredimento <u>dovrà preventivamente informare ACCREDIA</u> (es. non eseguire direttamente il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova).</p> <p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 "...Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accreditamento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accredimento sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti...", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accredimento devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta. Pertanto con riferimento all'esempio riportato nella Circolare, il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova potrebbe essere eseguito dal fabbricante sotto la direzione e guida di personale dell'Organismo collegato in video da remoto.</p>		
Schema Imprese Fgas	<p>E' possibile svolgere le attività di nuova certificazione in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative;</li> <li>- Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica).</li> <li>- Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Programmazione della verifica" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.</li> </ul>	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Impresa (esame documentale).</p> <p>Per i certificati la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'impresa è impossibilitata a inviare la documentazione entro la scadenza annuale del certificato, può inviarla fino al 29 ottobre 2020;</li> <li>- se entro il 29 ottobre non perviene tutta la documentazione, il CAB sospenderà la certificazione 10 giorni lavorativi successivi al 29 ottobre.</li> </ul> <p>Ulteriori proroghe verranno comunicate dal Ministero dell'Ambiente</p>	<p>E' possibile svolgere le attività di rinnovo delle certificazioni in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze presentate per le richieste di rinnovo pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato).</li> <li>- Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica).</li> <li>- Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Rinnovo" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.</li> </ul>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
			Nel caso l'impresa sia impossibilitata a svolgere la verifica di rinnovo, i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e 31 luglio 2020 resteranno validi fino al 29 ottobre. Qualora non fosse possibile rinnovare il certificato (verifica, delibera e registrazione) entro la scadenza prorogata, il 29 ottobre il certificato non rinnovato scadrà. L'impresa dovrà pertanto intraprendere una nuova verifica di certificazione. Ulteriori proroghe verranno comunicate dal Ministero dell'Ambiente
Schema Fgas Oda	A partire dal 1 novembre è concessa agli Oda la possibilità di organizzare corsi di formazione parzialmente in remoto nelle seguenti modalità: - per i moduli teorici di cui all'Allegato del Reg. (CE) 307/2008 è possibile erogare attività di formazione in diretta online/FAD sincrona, in video conferenza alla presenza del formatore; - per i moduli pratici di cui all'Allegato del Reg. (CE) 307/2008 dovrà essere organizzata attività formativa presso l'Oda o altra struttura qualificata dall'Oda. Qualora sia garantita la presenza di un assistente in presenza, il formatore può essere collegato in video chiamata in diretta. Durante le verifiche presso gli Oda, il CAB dovrà raccogliere evidenze relative: - l'esito della verifica di fattibilità delle sessioni formative svolte parzialmente da remoto; - l'elenco delle attestazioni svolte parzialmente da remoto con le relative evidenze giustificative; - le procedure/istruzioni per l'esecuzione delle attività formative svolte parzialmente da remoto; - le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'attività formativa.		
Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto, servizio, processo in ambito volontario non specificati in seguito	È possibile svolgere audit in remoto assicurando la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site (documentata analisi di fattibilità). È possibile gestire le attività di campionamento e assistere alle prove in remoto. Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>Campionamento effettuato dall'azienda su indicazione dell'ispettore o con laboratorio incaricato al campionamento in collegamento in remoto (in ogni caso, è preferibile rimandare il campionamento alla prima sorveglianza utile);</li> <li>Prove on site: Prove effettuate dall'operatore dell'azienda in collegamento in remoto con l'ispettore che assiste ad esse come se fosse on-site;</li> </ul> Per schemi di pertinenza al settore welding, in nessun caso è ammessa l'esecuzione di Visual Testing (VT) da remoto	E' possibile svolgere le verifiche di sorveglianza in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".  Per i certificati con sorveglianza in scadenza entro il 31 ottobre, il CAB può prorogare la scadenza di sei mesi o in alternativa eseguire la verifica con le modalità descritte alla casella "Nuova certificazione"  Per i certificati con sorveglianza in scadenza dal 1 novembre non si applicano ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di eseguire verifiche da remoto. Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia	E' possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".  Per i certificati in scadenza entro il 31 ottobre, il CAB può prorogare la scadenza di sei mesi o in alternativa eseguire la verifica con le modalità descritte alla casella "Nuova certificazione"  Per i certificati in scadenza dal 1 novembre non si applicano ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di eseguire verifiche da remoto.  Per i certificati già prorogati in deroga, il CAB dovrà completare il rinnovo (verifica e delibera) entro 3 mesi dalla scadenza prorogata del certificato. Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia

	<b>Nuova Certificazione</b>	<b>Sorveglianza</b>	<b>Rinnovo</b>
Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente	<p>È possibile svolgere audit in remoto assicurando la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site (documentata analisi di fattibilità).</p> <p>È possibile gestire le attività di campionamento e assistere alle prove in remoto.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campionamento effettuato dall'azienda su indicazione dell'ispettore o con laboratorio incaricato al campionamento in collegamento in remoto (in ogni caso, è preferibile rimandare il campionamento alla prima sorveglianza utile);</li> <li>• Prove on site: Prove effettuate dall'operatore dell'azienda in collegamento in remoto con l'ispettore che assiste ad esse come se fosse on-site;</li> </ul>	<p>E' possibile svolgere le verifiche di sorveglianza in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p>	<p>E' possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p>
ESCO	<p>E' possibile condurre parte della verifica in remoto presso la ESCO in cui deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014.</p> <p>Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto dalla ESCo un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>E' possibile posticipare il sopralluogo presso il cliente del contratto a garanzia di risultato di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p>	<p>Qualora non sia disponibile un nuovo contratto EPC, vista la conoscenza e la valutazione pregressa del contratto, è possibile effettuare l'audit completamente in remoto con un focus sulla verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'appendice A e del continuo conseguimento dei cicli di miglioramento del contratto EPC campionato in precedenza.</p> <p>E' possibile quindi demandare al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.</p> <p>Nel caso sia presente un nuovo contratto EPC, è possibile posticipare il sopralluogo presso il cliente del contratto a garanzia di risultato di 6 mesi rispetto alla verifica di sorveglianza svolta in remoto.</p>	<p>Nel caso in cui durante il ciclo di certificazione non sia stato verificato un secondo contratto EPC, è possibile condurre parte della verifica in remoto presso la ESCO in cui deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo, diverso da quello già verificato in precedenza, (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>È possibile posticipare il sopralluogo presso il cliente del contratto a garanzia di risultato di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (rinnovo della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p> <p>Per quanto riguarda le proroghe fare riferimento al rinnovo di "Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto, servizio, processo in ambito volontario non specificati in seguito"</p>



	<b>Nuova Certificazione</b>	<b>Sorveglianza</b>	<b>Rinnovo</b>
Schema Vigilanza (UNI 10891 e EN 50518)	<p>È possibile svolgere le attività di nuova certificazione in remoto con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caso per caso, dovrà essere valutata in forma documentata la fattibilità dell'attività al fine di assicurare la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site: osservazione diretta dei servizi campionati, intervista al Titolare di Licenza, alle figure apicali dell'IdV e alle GPG, accesso allo ARC, registrazione delle evidenze oggettive richieste, etc.</li> <li>2. L'esecuzione dell'audit da remoto dovrà essere comunicata formalmente all'IdV nel piano di audit.</li> <li>3. Restano valide le prescrizioni del Disciplinare del Capo della Polizia in merito all'esecuzione di verifiche di Stage 1 e di Stage 2.</li> <li>4. L'OdCI, nel mantenere gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 7 del DM 115/2014 e artt. 10 All. A, e 7 All. B al Disciplinare del Capo della Polizia verso le Prefetture competenti ed il Ministero dell'Interno, comunicherà altresì l'erogazione da remoto dell'audit.</li> <li>5. L'esecuzione di audit da remoto dovrà essere gestita in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR).</li> </ol>	<p>E' possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione" applicabile allo schema.</p> <p>In ogni caso l'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali.</p>	<p>E' possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione" applicabile allo schema.</p> <p>In ogni caso l'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali.</p>

### C) EN ISO/IEC 17020

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
ISP	<p>Trattandosi di attività ispettive, puntuali, e non finalizzate al mantenimento dei requisiti, si precisa quanto segue:</p> <p>a. Si potranno effettuare attività in remoto, solo se il CAB è in possesso di adeguata strumentazione hardware e software, da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaurientemente gli esiti;</p> <p>b. Le attività in campo che necessitano di controlli fisici e diagnostici (es. attività di cui al Regolamento ACCREDIA RT-07, ambito automotive, Container e tank-container, sicurezza di percorsi acrobatici, controlli non distruttivi) potranno essere effettuate in remoto solo in casi di effettiva impossibilità ad operare in presenza;</p> <p>c. Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio;</p> <p>d. Il CAB dovrà mantenere idonee ed esaustive registrazioni in fase di riesame della domanda;</p> <p>e. Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile in qualsiasi momento ad ACCREDIA, un elenco di tutte le attività svolte in remoto.</p>		
Ambiti Regolamentati gestiti dall'area AR (Marcature CE, DPR 462, DPR 162)	<p>Fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <p>a) in tutti i casi in cui sia necessario eseguire una Verifica in Campo per valutare il prodotto oggetto di richiesta di Certificazione, deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale tipologia di verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. In caso l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile emettere nuove certificazioni.</p> <p>b) per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche (es. Verifiche Periodiche di Ascensori, Verifiche Periodiche di impianti elettrici, moduli di valutazione della conformità di Direttive (es. C2), ecc.), qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente e in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accredimento <u>doirà preventivamente informare ACCREDIA</u> (es. non eseguire direttamente il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova).</p> <p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 "...Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accreditamento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accredimento sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti...", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accredimento devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta. Pertanto con riferimento all'esempio riportato nella Circolare, il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova potrebbe essere eseguito dal fabbricante sotto la direzione e guida di personale dell'Organismo collegato in video da remoto.</p>		

## D) EN ISO/IEC 17024

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esito della verifica di fattibilità della sessione d'esame svolta da remoto;</li> <li>- l'elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative;</li> <li>- le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto;</li> <li>- le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame;</li> <li>- le azioni intraprese per impedire le prassi di esame fraudolente (§7.4.3 UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012).</li> </ul> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere registrazioni delle prove di esame che dovranno essere svolte tramite video chiamata "in diretta" assicurando il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Governo e dalla Autorità locali. Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p>	<p>A partire dal 1 novembre non si possono applicare ulteriori deroghe.</p> <p>Nel caso il soggetto certificato segnali l'assenza (documentata) di soddisfacimento dei requisiti di mantenimento (es: aggiornamento professionale, continuità operativa) per motivazioni correlate all'emergenza sanitaria, il CAB può mantenere valida la certificazione raccogliendo le evidenze a supporto entro il successivo mantenimento (2021)</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati in scadenza entro il 31 ottobre, il CAB può prorogare la scadenza di sei mesi o in alternativa eseguire l'esame secondo le modalità più opportune (remoto o in presenza).</p> <p>Per i certificati in scadenza dal 1 novembre non si applicano ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di eseguire esami da remoto.</p> <p>Per i certificati già prorogati in deroga, il CAB dovrà completare il rinnovo (esame, ove applicabile, e delibera) entro 3 mesi dalla scadenza prorogata del certificato.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>
Gli schemi di Certificazione del personale il cui esame prevede una prova pratica	<p>A partire dal 1 Novembre 2020 non è possibile organizzare sessioni di esame totalmente in remoto.</p> <p>E' possibile sostenere le prove teoriche e orali secondo le modalità descritte nel paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p> <p>La prova pratica invece dovrà essere organizzata presso un centro di esame o altra struttura qualificata dal CAB.</p> <p>Qualora sia garantita la presenza di un sorvegliante in presenza, l'esaminatore può essere collegato in video chiamata in diretta.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>

	<b>Nuova Certificazione</b>	<b>Sorveglianza</b>	<b>Rinnovo</b>
Schema Fgas Persona	E' possibile sostenere le prove di esame secondo le modalità descritte nel paragrafo "Gli schemi di Certificazione del personale il cui esame prevede una prova pratica".	Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Persona (esame documentale).  Per i certificati la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020: - se la persona è impossibilitata a inviare la documentazione entro la scadenza annuale del certificato, può inviarla fino al 29 ottobre 2020; - se entro il 29 ottobre non perviene tutta la documentazione, il CAB sospenderà la certificazione 10 giorni lavorativi successivi al 29 ottobre.	Non applicabile (Le prime certificazioni scadranno nel 2023)
Valutatore immobiliare (UNI 11558)	E' possibile sostenere le prove di esame secondo le modalità descritte nel paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito". Il testo, estratto dalla norma, riportato di seguito non è applicabile: "Nella commissione d'esame deve essere presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore della valutazione immobiliare. Tale commissario deve essere sempre presente presso la sede degli esami per tutta la durata della sessione degli esami stessi."	Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".	Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".
Profili Privacy (UNI 11697 e PdR 66)	E' possibile sostenere le prove di esame secondo le modalità descritte nel paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".  Il testo, estratto dalla PdR 66:2019, riportato di seguito non è applicabile: "Durante lo svolgimento dell'esame i due esaminatori devono essere contemporaneamente presenti alla sessione d'esame. Almeno uno degli esaminatori deve essere fisicamente in presenza del candidato, mentre l'altro potrà essere presente in contemporanea, ma "da remoto", con l'uso di tecnologie IT."	Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".	Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".
Professionisti della Security UNI 10459 (schema cogente)	Non è possibile eseguire esami in modalità da remoto, salvo diverso avviso, che dovesse pervenire successivamente, da parte del Ministero dell'Interno.	Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".	Per i certificati in scadenza entro il 1 novembre, il CAB può prorogare la scadenza di sei mesi o in alternativa eseguire l'esame in presenza. Per i certificati in scadenza dal 2 novembre non si applicano ulteriori proroghe e deroghe. Per i certificati già prorogati in deroga, il CAB dovrà completare il rinnovo (esame, ove applicabile, e delibera) entro 3 mesi dalla scadenza prorogata del certificato